

# Modifiche previste dal DDL di Bilancio 2018 al Reddito di inclusione REI (d.lgs. 147/2017)

---

Il 13 ottobre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 147/2017 di attuazione della legge delega sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (legge 15 marzo 2017, n. 33), che aveva rinviato a successivi decreti legislativi l'individuazione delle misure attuative.

Il decreto introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il **Reddito di inclusione (REI)**, la misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, che interesserà circa **1,8 milioni di persone**.

Il REI è una misura a **carattere universale**, condizionata alla **prova dei mezzi** e all'adesione a un **progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa** finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà.

Il REI è articolato in due componenti:

1. Un beneficio economico erogato per un periodo continuativo **non superiore a 18 mesi**, con un importo **variabile da circa € 190 mensili per una persona sola**, fino a **quasi € 490 per un nucleo con 5 o più componenti**. La **soglia minima** del beneficio è pari a **€ 3000** e la **soglia massima** non può superare il limite dell'ammontare su base annua dell'**assegno sociale** (art. 3, L. 335/1995). Trascorsi i 18 mesi di erogazione, il beneficio non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi da quanto ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata massima è di 12 mesi.
2. Una **componente di servizi alla persona** che:
  - tiene conto della **situazione lavorativa** e del **profilo di occupabilità**, dell'**educazione, istruzione e formazione**, della **condizione abitativa** e delle **reti familiari, di prossimità e sociali** della persona. Tali elementi vengono analizzati con una **valutazione "multidimensionale" preliminare** volta ad accertare le condizioni per l'accesso agli interventi e a stabilire il servizio più idoneo al nucleo familiare;
  - serve a dar vita a un "**progetto personalizzato**" volto al superamento della condizione di povertà.

## Modifiche previste dal DDL di Bilancio 2018

Il DDL Bilancio per il 2018 prevede l'introduzione di alcune modifiche al d.lgs. 147/2017 (art. 25).

Le modifiche entrano in vigore in diversi momenti (1° gennaio 2018 e 1° luglio 2018) e riguardano:

- la platea dei beneficiari (due scadenze: 1° gennaio – cambia il requisito relativo alla disoccupazione e 1° luglio – abrogati i requisiti prioritari)
- l'ammontare minimo del beneficio (1° gennaio)

**In questo modo la misura diventa universale.**

Di conseguenza, viene abrogata la previsione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (art. 8 d.lgs. 147/2017) che prevedeva la progressiva estensione della platea dei beneficiari (art. 25 comma 2 lett. a) che abroga il comma 1 lett. c) e il comma 2 dell'art.8 del d.lgs. 147/2017).

#### **Estensione della platea di beneficiari a partire dal 1° gennaio 2018**

L'art. 25 dell'A.S.2960 (DDL Bilancio 2018) stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2018 per i disoccupati over 55 anni non siano più richiesti i requisiti relativi allo stato di disoccupazione. In particolare:

- nei casi di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, **non è più richiesta la cessazione da almeno tre mesi dalla fruizione della prestazione di disoccupazione;**
- nei casi di assenza di prestazione di disoccupazione, la permanenza nello status di disoccupazione da almeno 3 mesi.

In questi casi sarà sufficiente trovarsi in stato di disoccupazione.

#### **Estensione della platea di beneficiari a partire dal 1° luglio 2018**

A decorrere dal **1° luglio 2018** vengono superati i requisiti di accesso "prioritario" al REI (presenza nel nucleo di un minorenne, di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, di una donna in stato di gravidanza accertata in assenza di figli minori o di un disoccupato di almeno 55 anni).

#### **Aumento dell'ammontare minimo del beneficio**

Il DDL Bilancio 2018, inoltre, prevede l'aumento della **soglia massima** del REI: il beneficio, a normativa vigente, non può superare il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale. Secondo le disposizioni del DDL Bilancio, la somma corrisposta non potrà superare il limite annuo dell'assegno sociale **incrementato del 10%**.

#### **Incremento delle risorse finanziarie**

Il DDL, inoltre, prevede un incremento delle risorse del Fondo Povertà destinate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali.

Ai fini dell'attuazione delle misure relative all'estensione della platea di beneficiari e all'aumento dell'ammontare minimo del beneficio, il DDL di Bilancio prevede un incremento delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di € 300 milioni per il 2018, di € 700 milioni per il 2019, di € 665 milioni per il 2020 e di € 637 milioni annui a decorrere dal 2021.

La dotazione complessiva del Fondo Povertà ammonta a € 2.059 milioni per il 2018, € 2.545 milioni per il 2019 e € 2.745 milioni annui a decorrere dal 2020.

#### **Disposizioni finanziarie**

La quota del Fondo Povertà destinata al **rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali** è pari, in sede di prima applicazione, a €262 milioni nel 2018 e € 277 milioni annui a decorrere dal 2019.

Il d.lgs. 147/2017 prevede uno stanziamento di € 1.482 milioni per il 2018 e di € 1.568 milioni a decorrere dal 2019 per il finanziamento del REI a valere sul Fondo Povertà.

Con il DDL Bilancio 2018, i limiti di spesa ai fini dell'erogazione del beneficio economico del REI vengono invece rideterminati in **€ 1.747 milioni per il 2018, € 2.198 milioni per il 2019 e € 2.158**

**milioni per il 2020 e € 2.130 milioni a decorrere dal 2021** per il finanziamento del REI a valere sul Fondo Povertà.

<b>Reddito di inclusione (REI)</b>	
<b>Beneficiari</b>	<p>Nuclei familiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con almeno un figlio minore a carico</li> <li>- dei quali fa parte un disabile, anche se maggiorenne</li> <li>- con una donna in stato di gravidanza</li> <li>- con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione.</li> </ul> <p>Secondo le stime del ministero del Lavoro, il reddito di inclusione dovrebbe arrivare a coprire circa 500 mila nuclei familiari, di cui 420 mila con minori a carico.</p> <p>Le persone potenzialmente interessate dal ReI sono quasi 1,8 milioni, di cui 700 mila minori.</p> <p>La dimensione media del nucleo familiare è pari a circa 3,5 componenti. Le platee interessate sono state calcolate usando i dati del sistema Isee.</p>
<b>Il sostegno</b>	<p>Il calcolo del beneficio economico dipenderà da una determinata soglia economica, fissata a 3.000 euro, rivalutata in base al numero dei componenti del nucleo familiare (il valore dell'assegno va da un minimo di 187,50 euro a un massimo di 485,41 euro mensili).</p>
<b>I requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valore dell'Isee non superiore a 6.000 euro</li> <li>- Valore dell'Isre (parte reddituale dell'Isee, ossia i redditi familiari al netto degli affitti e delle altre detrazioni) non superiore a 3.000 euro</li> <li>- Valore degli immobili diversi dalla casa di abitazione superiore a 20.000 euro.</li> <li>- Valore del patrimonio «mobiliare», ossia i conti correnti e i titoli di ogni specie, non superiore a 6.000 euro, ai quali si possono aggiungere 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare (senza superare i 10.000 euro totali).</li> </ul> <p>Per semplificare l'accesso al reddito di inclusione, il modulo Isee sarà precompilato fin da subito.</p>
<b>Le domande</b>	<p>Il reddito di inclusione diventerà operativo dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Le richieste potranno essere presentate a partire dal 1° dicembre 2017.</p> <p>Ci saranno desk dedicati nei Comuni e pratiche veloci, in modo da ottenere il via libera, se saranno dimostrati i requisiti per l'accesso, entro 20 giorni.</p> <p>Potranno fare richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i cittadini italiani;</li> <li>- i cittadini che provengono da un paese dell'Unione europea;</li> <li>- gli extracomunitari con un permesso lungo di soggiorno.</li> </ul> <p>I nuclei che avranno diritto ad ottenere l'assegno mensile del reddito di inclusione riceveranno una carta elettronica prepagata (Carta ReI), che potrà essere usata per metà dell'importo anche per fare prelievi in contanti (mentre, in precedenza, la carta acquisti per i poveri era stata vincolata all'uso nei supermercati e nelle farmacie).</p>
<b>Le risorse</b>	<p>Il reddito di inclusione viene finanziato attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Fondo per la povertà, finanziato con circa 1,5 miliardi nel 2018, che saliranno a 1,85 miliardi nel 2019.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i fondi della Sia (Sostegno per l’Inclusione Attiva) e della Social card sperimentale</li> <li>- le risorse a carico del Pon Inclusione (un miliardo di euro fino al 2022).</li> </ul> <p>Questo porta le risorse a disposizione della lotta alla povertà tramite il reddito di inclusione a quasi due miliardi di euro strutturali a partire dal 2019.</p> <p>Nell’attesa del reddito di inclusione, il governo ha completamente ridisegnato il Sia, già sperimentato nelle grandi città, rendendolo una “misura ponte” fino all’introduzione definitiva del nuovo strumento.</p>
<p><b>La condizione</b></p>	<p>Quando ci si presenterà ad un punto di accesso per ottenere il Rei, si verrà sottoposti ad un’analisi multidimensionale finalizzata ad individuare i bisogni del nucleo familiare.</p> <p>A seguito della valutazione multidimensionale, sarà definito un progetto personalizzato che dovrà essere sottoscritto dai membri del nucleo familiare entro 20 giorni.</p> <p>Il progetto dovrà individuare gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento delle condizioni di povertà. Inoltre verranno previsti degli impegni a svolgere specifiche attività, che potranno essere la ricerca di un’occupazione, ma anche di studio, alle quali è condizionato il beneficio economico.</p>

## Differenze fra le disposizioni del d.lgs. 147/2017 e del DDL Bilancio 2018

	<b>Cosa prevede il d.lgs. 147/2017</b>	<b>Cosa prevede il DDL Bilancio 2018</b>
<b>Requisiti di accesso "prioritario" alla misura</b>	<p>Sono prioritariamente ammessi al REI i nuclei familiari in cui vi è la presenza, alternativamente, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un componente minorenni;</li> <li>- Una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;</li> <li>- In assenza di figli minori, una donna in stato di gravidanza accertata da documentazione medica da allegare alla richiesta di beneficio;</li> <li>- Almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione <del>per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e abbia cessato, da almeno 3 mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, o che, nel caso non ne abbia diritto, si trovi in stato di disoccupazione da almeno 3 mesi</del></li> </ul>	<p><b>Dal 1° gennaio 2018:</b></p> <p>Sono prioritariamente ammessi al REI i nuclei familiari in cui vi è la presenza, alternativamente, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un componente minorenni;</li> <li>- Una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;</li> <li>- In assenza di figli minori, una donna in stato di gravidanza accertata da documentazione medica da allegare alla richiesta di beneficio;</li> <li>- Almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione</li> </ul> <p><b>Dal 1° luglio 2018:</b></p> <p>Non ci sono requisiti di priorità di accesso al beneficio.</p>
<b>Ammontare minimo del beneficio</b>	Il beneficio non può superare il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale.	Il beneficio non può superare il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale <b>incrementato del 10%</b> .
<b>RISORSE</b>		
<b>Quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018: € 262 milioni</li> <li>- A decorrere dal 2019: € 277 milioni annui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018: € 297 milioni</li> <li>- <b>2019: € 347 milioni</b></li> <li>- <b>A decorrere dal 2020: € 352 milioni</b></li> </ul>

<b>Risorse a copertura degli oneri per l'estensione della platea dei beneficiari</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>2018: € 300 milioni</b></li> <li>- <b>2019: € 700 milioni</b></li> <li>- <b>2020: € 665 milioni</b></li> <li>- <b>A decorrere dal 2021: € 637 milioni annui</b></li> </ul>
<b>Risorse del Fondo Povertà dedicate all'erogazione del REI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018: € 1.482 milioni</li> <li>- A decorrere dal 2019: € 1.568 milioni annui.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018: <b>€ 1.747 milioni</b></li> <li>- A decorrere dal 2019: <b>€ 2.198 milioni</b></li> <li>- <b>2020: € 2.158 milioni</b></li> <li>- <b>A decorrere dal 2021: € 2.130 milioni</b></li> </ul>
<b>Risorse totali Fondo povertà</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018: € 1.759 milioni</li> <li>- A decorrere dal 2019: € 1.845 milioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018: <b>€ 2.059 milioni</b></li> <li>- 2019: <b>€ 2.545 milioni</b></li> <li>- <b>A decorrere dal 2020: € 2.745 milioni</b></li> </ul>